

**CONVENZIONE**

**TRA**

**Il Centro Sportivo Educativo Nazionale** (di seguito denominato anche "CSEN"), con sede legale in Roma, via Luigi Bodio n.57, Codice Fiscale: 80192090589 e Partita IVA: 03562281000, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente, Dr Francesco Proietti, nato a Vignanello (VT), il 17/10/1954.

**E**

**Dream srl** con sede legale in Livorno, Via Cimarosa n. 195, iscritta nel registro delle imprese di Livorno, con Partita IVA: 01780030498, rappresentata dall'Amministratore Unico, Sig Paolo Scuri, nato a Livorno (LI), il 25/06/1974.

**Premesso che**

il CSEN :

- è un'associazione nazionale avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, di attività culturali, sociali, ricreative, che possano contribuire all'arricchimento delle persone; il CSEN persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale;
- associa Società a Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli Culturali Assistenziali, di Promozione sociale e le Associazioni (di seguito "Soci Affiliati")

Dream srl

- È un'impresa che produce e distribuisce direttamente proiettori luminosi, espressamente pensati e realizzati per l'impiego in ambito sportivo sia indoor che outdoor;
- realizza consulenze energetiche e studi di illuminotecnica, per poter offrire ai propri clienti un impianto di illuminazione specifico per le singole esigenze.

Le parti intendono avviare una collaborazione al fine di permettere l'accesso dei Soci Affiliati del CSEN ai prodotti della Dream srl

**Tutto ciò premesso e ritenuto le suindicate Parti**

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale della presente Convenzione (di seguito definita anche l'"Accordo").

**Art. 2 Oggetto**

2.1 Dalla data di stipula del presente Accordo, la Dream srl si impegna ad applicare ai Soci Affiliati del CSEN che comprovino detto requisito con idonea documentazione, l'offerta economica specificata nell'Allegato A al presente Accordo, ferma peraltro restante la facoltà della Dream srl di non procedere alla stipula del contratto inerente i propri prodotti e servizi nel caso in cui, secondo il proprio libero e prudente apprezzamento, ritenga di non procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale stesso.

2.2 Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che i contratti stipulati dalla Dream srl con i predetti Soci Affiliati richiedenti i prodotti e/o servizi specificati dall'Allegato A sono del tutto autonomi ed indipendenti rispetto ai rapporti associativi e/o ai rapporti contrattuali intercorrenti tra i Soci Affiliati al CSEN e quest'ultimo

**DREAM s.r.l via Cimarosa 195**  
tel. 0586864845 fax.0586349927 - 57125 Livorno (LI) P.I. 01780030498  
dream.livorno@gmail.com

e pertanto la Dream srl è e rimarrà estranea ad ogni qualsiasi contestazione e/o vertenza, stragiudiziale e non, che possa insorgere tra i Soci Affiliati fruitori dei prodotti e/o servizi in questione ed il CSEN stesso in merito ai rapporti associativi e/o contrattuali tra i medesimi.

2.3 La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta l'instaurazione tra le Parti di alcun rapporto di mandato o di agenzia, né di qualsivoglia rapporto di joint-venture o di associazione.

2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) da un lato restano ferme tra le Parti le responsabilità derivanti dall'obbligo di svolgere le rispettive attività secondo la buona fede, diligenza e correttezza;
- (ii) i rapporti tra la Dream srl ed i potenziali clienti alla medesima indirizzati dal CSEN restano estranei ai rapporti tra il CSEN ed i propri affiliati, così parimenti la Dream srl resta estranea ai rapporti tra il CSEN ed i richiedenti i prodotti e/o servizi di cui trattasi;
- (iii) il CSEN resta del tutto estraneo all'applicazione dei rapporti contrattuali tra la Dream srl e i Soci Affiliati fruitori dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e non è responsabile in caso di inadempienza da parte di queste ultime.

### **Art. 3 Attività delle Parti**

3.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire l'una all'altra tutte le informazioni necessarie per un compiuto espletamento delle attività e degli obblighi previsti dal presente Accordo, ove richieste e disponibili, obbligandosi altresì a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute in relazione al presente Accordo e a non comunicarle a soggetti estranei a quelli dell'Accordo stesso. In particolare il CSEN si impegna a fornire a Dream srl l'elenco completo, con indirizzi e numeri di telefono, dei suoi Soci Affiliati, per poter espletare le attività e gli obblighi previsti dal presente Accordo.

3.2 Allo scopo di migliorare e consolidare il rapporto tra il CSEN e la Dream srl, entrambe si impegnano sin d'ora ad effettuare riunioni periodiche per monitorare e verificare il corretto svolgimento del rapporto stesso e per attivare, se nel caso, iniziative comuni.

3.3 Le Parti si impegnano a divulgare il seguente Accordo con ogni idonea modalità presso i Soci Affiliati al CSEN. In particolare, il CSEN promuoverà la convenzione presso i Soci Affiliati tramite i seguenti strumenti, sostenendo le spese relative: il sito [www.csen.it](http://www.csen.it), e-mail, depliant informativi.

### **Art. 4 Durata e recesso**

4.1 La presente Convenzione avrà decorrenza dalla relativa data di perfezionamento e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta comunicabile dall'una o dall'altra Parte nei termini, forme e condizioni stabiliti al successivo art. 4.2.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. rispetto alla scadenza originaria o a quella originariamente prorogata.

### **Art. 5 Modifica della Convenzione**

5.1 Qualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nel seguente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

5.2 Eventuali tolleranze, anche se reiterate, di inadempimenti e/o di adempimenti anche solo parziali, non potranno in nessun caso essere interpretate come tacita abrogazione dei corrispondenti obblighi contrattuali.

### **Art. 6 Riconoscimenti**

6.1 Vedi Allegato B.